

DELIBERA N. 103/05/CSP

**Esposto presentato dal Sig. Aldo Penna  
(Presidente del Comitato per il referendum elettorale in Sicilia)  
nei confronti  
del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la segnalazione del Sig. Aldo Penna, Presidente del Comitato per il referendum elettorale in Sicilia fissato per il 15 maggio 2005, pervenuta in data 12 aprile 2005 (prot. n. 5/REF/05/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia, in quanto, durante lo svolgimento della campagna referendaria per l'approvazione del testo di legge regionale in materia di elezione del Presidente della Regione siciliana, dell'Assemblea regionale e dei consigli comunali e provinciali, non è stato consentito al Comitato elettorale medesimo di usufruire di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, né di spazi di informazione, il tutto in contrasto con il principio della parità di accesso ai mezzi di informazione;

RITENUTO che la segnalazione in oggetto non risulta accompagnata – come richiesto dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 28 del 2000 - dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia stessa anche agli altri destinatari di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1;

RITENUTA, altresì, la genericità del contenuto che non consente di poter procedere all'avvio di un'istruttoria accertativo – sanzionatoria ai fini dell'applicazione

dell'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della citata legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

l'improcedibilità degli atti.

Roma, 14 luglio 2005

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
Gloria Maria Callari